



IL TITOLO IX BIS DEL CODICE PENALE SULLA REPRESSIONE DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI HA COMPIUTO DIECI ANNI.

BILANCIO SODDISFACENTE?

Il diritto non dà nemmeno la certezza di una pena.

di Daria Scarciglia
Avvocato

È trascorso un decennio pieno dall'entrata in vigore della L. 189/2004 che ha introdotto nel nostro codice penale il titolo IX bis riservato ai cosiddetti "delitti contro il sentimento per gli animali" e le pronunce giudiziali, soprattutto delle corti di merito, sono state abbastanza numerose per consentire oggi un primo, sommario bilancio sull'impatto che il citato titolo IX bis ha avuto sul nostro ordinamento.

È bene premettere una considerazione di carattere generale che occorre tenere sempre ben presente tutte le volte che si compiono simili bilanci: il diritto regola la vita della collettività, nel senso che, da un lato, recepisce regole diffuse o diffusamente auspicate e, dall'altro, indirizza i comportamenti. Si tratta pertanto di un sistema

dinamico, in continuo divenire, perché deve corrispondere, in ogni epoca, all'evoluzione del vivere associato così come risulta espresso dai valori e dall'etica di una società. Per comprendere quanto il diritto debba aderire ai bisogni di una collettività, basta pensare che tutti i cambiamenti della storia, anche i più profondi, sono stati scanditi dal diritto. Si potrebbero citare migliaia di esempi; tuttavia, uno per tutti, è la riforma del diritto di famiglia che nel 1975 ha cambiato radicalmente il ruolo della donna nella società moderna, sottraendola alla potestà del marito, conferendole pari diritti al coniuge in caso di separazione legale, e valorizzando il proprio contributo familiare attraverso la comunione legale dei beni.

TEMPI MATURI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Non deve sorprendere dunque la na-

turalità con cui le norme del titolo IX bis del codice penale hanno trovato la loro collocazione nel nostro ordinamento, dal momento che i tempi erano decisamente maturi per accogliere delle tutele speciali nei confronti degli animali. Così come non deve sorprendere che la maggior parte delle sentenze riguardi gli animali d'affezione ed i cani in modo preponderante. Ciò che emerge, innanzi tutto, è una nozione diffusa di condanna di quelli che potremmo chiamare i *mezzi di correzione*. Il paragone potrà far inorridire qualcuno, ma si può ben dire che l'etica umana abbia esteso agli animali un sentimento largamente condiviso riguardo ai bambini, nei cui confronti urla e sculacciate come metodi educativi sono stati vietati ormai da tempo. Similmente, per quanto riguarda gli animali, i giudici ribadiscono che l'addestramento dei cani, ad esempio, deve tenere conto delle loro caratteristiche e che non può essere realizzato attraverso alcuna forma di durezza: intimidazioni, calci, collari a strozzo o anti abbaio, privazione del cibo, ecc. sono tutte condotte vietate e sanzionate dai giudici, in quanto lesive dell'integrità psico-fisica del cane.

Sono state ribadite inoltre le tutele degli animali durante il trasporto, condizione di per sé potenzialmente stressante, nonché nell'impiego di animali vivi a fini di sperimentazione scientifica.

Tutto ciò ha comportato più di qualche disorientamento, nel senso che nel rapporto con gli animali, sia che si parli di Dpa che di non Dpa, qualsiasi interazione umana può, almeno in astratto, implicare delle ricadute sul benessere psico-fisico, anche solo temporaneo, dell'animale.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO

E allora arriva in soccorso la Corte di Cassazione che, con sentenza del 2014, stabilisce a chiare lettere che occorre l'elemento soggettivo del dolo, anche solo eventuale, perché una

condotta si configuri come reato ex titolo IX bis c.p.

Cosa significa?

Agire con dolo significa operare scientemente a danno dell'animale. Sanzionare anche il dolo eventuale concretizza l'ulteriore inasprimento di colpire tutti quei comportamenti, pure di mera omissione, dai quali la persona poteva presumere il rischio di una sofferenza per l'animale o persino la sua morte.

La giurisprudenza, quindi, ci vuole responsabili, ci chiede di non trattare gli animali come fossero giocattoli, non ci vieta di farne commercio, strumenti di sperimentazione scientifica o cibo, ma ci impone di rispettare la loro natura senziente, tenendo conto delle loro caratteristiche più che delle nostre.

Si può ritenere che l'andamento delle corti di giustizia rispecchi il comune sentire della nostra società ed esprimere soddisfazione?

Forse non ancora.

Tornando a monte del discorso, oltre ad enunciare come il diritto regoli la vita di una collettività, occorre ribadire come abbia inoltre il compito di reprimere le condotte che violino le regole, al fine di ripristinare l'ordine.

Tale finalità, ripristinare l'ordine, è realizzata in minima parte dall'attività dei giudici ed in massima parte dall'effetto deterrente della sanzione.

La deterrenza della sanzione ha un ruolo cruciale nell'evoluzione etica di

una società ed è estremamente difficile da realizzare senza cadere nelle aberrazioni tipiche dello stato di polizia o degli ordinamenti retributivi che praticano la repressione avulsa da qualsiasi forma di rieducazione.

CONTROLLI EFFICACI E CERTEZZA DI UNA PENA

In parole povere, la deterrenza è data da due elementi inscindibili: da un lato deve esserci la certezza di non farla franca, vale a dire un sistema di controlli e tutele capace di rilevare la più ampia percentuale di infrazioni; e dall'altro occorre la certezza di una pena.

Sulla prima componente, pur nella convinzione che molto sia ancora migliorabile, non è il caso di soffermarsi, se non per dire che l'azione degli organi di polizia giudiziaria finisce spesso col perdere incisività a causa dell'erronea applicazione di sanzioni, tema del quale c'è già stato modo di dibattere.

Quanto alla seconda componente, si parla volutamente di certezza **di una pena** e non di certezza **della pena**, nel senso che basterebbe una pena, una qualsiasi, perché l'azione della norma produca nell'individuo l'idea che forse, tutto sommato, sia più soddisfacente rispettare la legge. Se parliamo dei reati di cui al titolo IX bis c.p., questo non può avvenire. La pena detentiva massima è prevista in tre anni per



il combattimento tra animali (art. 544 quinquies) e la multa massima è quantificata in € 160.000 sempre per il medesimo reato. Interviene l'istituto della sospensione condizionale della pena, ex art. 656 c.p.p., a stabilire che le pene detentive fino a tre anni vengono sospese per cinque anni e, se al termine di questo periodo il soggetto non ha commesso altri reati dello stesso genere, il reato si estingue, con la conseguente estinzione anche di tutte le pene accessorie e con l'ulteriore beneficio della non menzione al casellario giudiziario. Lo stesso vale per le sanzioni pecuniarie.

In parole povere, per i reati contro il sentimento per gli animali, al di là della componente affittiva del dover subire un processo, non esiste alcuna deterrenza, dal momento che il nostro ordinamento ci fornisce la certezza che, anche nella peggiore delle ipotesi, non si sconta un solo giorno di galera e non si paga un solo centesimo di multa.

Con buona pace della certezza di una pena, una qualsiasi.

A fronte di questo stato di cose, il bilancio dei primi dieci anni di vita del titolo IX bis c.p. non può dirsi del tutto soddisfacente. Sembra quasi che si chieda alla collettività di amare e rispettare gli animali a prescindere da tutto, da qualsiasi obbligo, costrizione o ripercussione. Certo, sarebbe bello e desiderabile, ma purtroppo nessuna società è idonea ad abbandonare il diritto e, del resto, come recita un vecchio detto popolare, "una spada ne tiene un'altra nel fodero". ■

